



ORIGINALE

COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 79 del Registro Deliberazioni

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175.

L'anno duemilaventuno, addì 29 (ventinove) del mese di Dicembre, nella sede comunale, previ avvisi scritti notificati a tutti i Componenti, si è riunito da remoto in modalità videoconferenza il Consiglio Comunale convocato in adunanza ordinaria ed in seduta pubblica per le ore 18:30.

IL PRESIDENTE PALMA MICHELE presiede la seduta.

IL SEGRETARIO GENERALE Dott. PETRUCCIANI ANGELO, che partecipa alla seduta, effettua l'appello nominale, con il risultato che segue:

		Pres			Pres
1	PALMA MICHELE Presidente	SI	14	DELL'AMICO STEFANO	SI
2	DE PASQUALE FRANCESCO Sindaco	SI	15	GUERRA TIZIANA	SI
3	ANDREAZZOLI GIUSEPPINA	SI	16	LAPUCCI LORENZO	NO
4	BARATTINI FRANCO	NO	17	LENCIONI MAURO	SI
5	BARATTINI LUCA	SI	18	MONTESARCHIO GIOVANNI	SI
6	BARILLI MARCO	SI	19	PIOMBINO ANNA MARIA	SI
7	BASSANI CESARE	SI	20	RAFFO DARIA	SI
8	BENEDINI DANTE	NO	21	RAGGI DANIELE	SI
9	BERNARDI MASSIMILIANO	SI	22	SERPONI ELISA	NO
10	BERTOCCHI BARBARA	SI	23	SPATTINI NIVES	SI
11	BOTTICI CRISTIANO	SI	24	SPEDIACCI GIANENRICO	SI
12	CRUDELI ROBERTA	SI	25	VANNUCCI ANDREA	SI
13	CUCURNIA SARA FRANCESCA	NO			
Totale presenti: 20			Totale assenti: 5		

IL PRESIDENTE PALMA MICHELE, constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Alla seduta sono presenti - senza facoltà di voto – gli Assessori: GALLENi ANNA LUCIA, BRUSCHI MAURIZIO, FORTI FEDERICA, MARTINELLI MATTEO, DEL NERO DANIELE

Su proposta del Presidente vengono nominati scrutatori i Sigg.ri RAGGI DANIELE, GUERRA TIZIANA, SPEDIACCI GIANENRICO.

OMISSIS

Si passa, quindi, alla discussione dell'argomento in oggetto indicato all'ordine del giorno.

Nel corso della seduta risulta collegato telematicamente e quindi presente il consigliere Barattini Franco (presenti n. 21);

Si dà atto che al momento della trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti n. 19 componenti non risultando collegati i consiglieri Barattini Luca e Bernardi;

Il Presidente concede la parola all'Assessore Martinelli che illustra la proposta di deliberazione in oggetto;

Poiché nessun consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto;

Svoltasi la votazione in forma palese per appello nominale con l'assistenza degli scrutatori, si ottiene il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti n. 19	Votanti n. 17
Voti Favorevoli	n. 14 (Sindaco, Palma, Barattini Franco, Barilli, Bassani, Bertocchi, Dell'Amico, Guerra, Lancioni Montesarchio, Raffo, Raggi, Piombino Spattini)
Voti contrari	n.3 (Andreazzoli, Vannucci e Spediacci)
Astenuti	n.2 (Bottici, Crudeli)

La proposta di deliberazione è approvata pertanto

I L CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO CHE:

- il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- il Comune quindi, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., ovvero per:
 - a- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c-realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d-autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- in alternativa, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, possono essere detenute partecipazioni "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., il Comune di Carrara con Delibera di Consiglio n.88 del 30/12/2020 ha provveduto ad effettuare la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2019, individuando quelle che devono essere oggetto di razionalizzazione, ovvero di interventi di dismissione tramite recesso, di fusione, di cessione della quota o messa in liquidazione della società.

ACCERTATO che nel precedente Piano di razionalizzazione si dava atto che:

1) la ricognizione effettuata ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. confermava la necessità:

a- di continuare ad intervenire con azioni di razionalizzazione su I.M.M.C. SpA poichè la società si trovava nella condizione di cui all'art.20 comma 2 lett.e), perdite per quattro dei cinque esercizi precedenti,

b- di verificare la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e di mercato per evitare la messa in liquidazione della società;

2) al termine della suddetta verifica e dello studio realizzato dal neo amministratore della società, sarebbe dovuta emergere una valutazione oggettiva sulle reali possibilità per il proseguimento dell'attività aziendale, anche sulla base di un aggiornamento delle prospettive economiche e del core business dell'azienda.

VISTA la Relazione sullo stato della società compilata dall' Amministratore unico in data 30/11/2020, che rilevava la necessità della predisposizione di *"...un adeguato nuovo piano di risanamento il cui primo obiettivo sarà la creazione di cash flow non negativi con un raggiungimento del pareggio economico attraverso azioni di razionalizzazione dei costi. Sarà possibile affrontare il tema della continuità aziendale non appena terminata la redazione del piano di risanamento che permetterà di valutare la situazione complessiva... (omissis)...Ovviamente alla luce della documentazione esaminata, emerge con chiarezza che senza un adeguato piano di risanamento di IMMC, la Società dovrà essere posta in liquidazione, nel tentativo di conservare il valore del patrimonio sociale e scongiurare una procedura concorsuale"*.

DATO ATTO che riguardo all'anno 2021:

-Comune e Regione hanno continuato a monitorare gli atti previsti necessari a riportare la società in equilibrio economico-finanziario, nonostante il protrarsi della congiuntura economico-finanziarie negative per la società a causa della pandemia COVID 19 ed in particolare:

-in data 14 giugno è stato approvato dall'assemblea dei soci in sede ordinaria il piano industriale e di risanamento;

-in data 29 giugno è stato approvato dall'assemblea dei soci in sede ordinaria il bilancio 2019, ed in seduta straordinaria sono stati adottati gli opportuni provvedimenti ex art. 2446, comma 1, c.c. per la copertura delle perdite,

mediante la riduzione facoltativa del capitale, risultanti dalla situazione patrimoniale ed economica aggiornata al 30 aprile 2021 e non assorbite dalle riserve disponibili;

- in data 27 luglio è stato approvato dall'assemblea dei soci in sede ordinaria il bilancio 2020;

-i bilanci 2019 e 2020 sono stati redatti sulla base di un criterio di funzionamento e continuità aziendale, in considerazione del fatto che, nonostante le perdite, è stato individuato un percorso teso a salvaguardare la gestione caratteristica e, in prospettiva, a rilanciare l'attività, conseguendo innanzitutto l'equilibrio economico-finanziario di IMMC;

-in data 16 dicembre 2021 sono stati esaminati dall'Assemblea in seduta ordinaria sia il documento di "verifica" dell'andamento del piano industriale approvato dai soci in data 14 giugno, che prevede una chiusura positiva (ancorché di poco) dell'esercizio 2021, sia gli indirizzi programmatici per il 2022;

CONSIDERATO che:

- con il presente atto, quindi, dopo la terza ricognizione ordinaria di cui all'art. 2, approvata con delibera CC 88/2020, si effettua la quarta ricognizione ordinaria annuale prevista dall'art. 20 del D.Lgs 175/2016;

- ai sensi della norma, devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. ossia di un "piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione", le partecipazioni che:

1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del T.U.S.P.;

2) non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) per le quali si verifichino le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):

a- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.;

b- società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d-partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO quindi che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri e alle prescrizioni delle disposizioni del D.Lgs. 175/2016, secondo quanto recentemente indicato negli schemi delle linee guida emanate dal Ministero del Tesoro e dalla Corte dei

Conti, come risulta dalla Relazione (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO che l'esito complessivo della ricognizione risulta dalla tabella riepilogativa dell'allegato A, nella Parte 2, Sezione 2 (Ricognizione delle partecipazioni societarie detenute) e che nella relazione sono inoltre riportate le schede riferite a ciascuna singola partecipazione, che evidenziano per ciascuna società la dimensione dei parametri previsti dalla norma (art. 20, c.2 D.l gs.175/2016), verificando quindi la legittimità del mantenimento della qualità di socio sulla base della conformità degli stessi;

APPURATO che dalla ricognizione ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P. risulta che l'attuale assetto del gruppo è conforme alle disposizioni previste dalla legge per il mantenimento delle partecipazioni, tranne che per la società IMM Carrarafiere SpA per la quale è tuttavia in corso un attento monitoraggio con l'altro socio "Regione Toscana" per la valutazione delle concrete prospettive di continuità aziendale sulla base del Piano di risanamento e di ristrutturazione come da ultimo esaminato in data 16 dicembre 2021;

DATO ATTO che entro il termine del 31/12/2021, in applicazione della normativa nazionale e regionale in materia di regolamentazione del servizio e delle disposizioni dell'Autorità di ambito territoriale (ATO Toscana Costa), era previsto il trasferimento a Retiambiente SpA della partecipazione nelle due società Nausicaa SpA e Cermecc SpA relativamente al ramo rifiuti;

DATO ATTO che con note prot. 86535/2021 e 87611/2021 è stato richiesto ad ATO Toscana Costa e Retiambiente SpA il rinnovo dei rispettivi contratti transitori sottoscritti tra Comune di Carrara, ATO Toscana Costa, RetiAmbiente S.p.A., Nausicaa Spa e Cermecc Spa per lo svolgimento in deroga del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio del Comune di Carrara nel periodo 01/01/2022 - 31/12/2022, in quanto non è stato possibile perfezionare nel corso dell'anno 2021, il rispettivo percorso di conferimento;

DATO ATTO Che nell'Assemblea ATO Toscana Nord del 22 dicembre 2021 è stata deliberata la proroga al 31 dicembre 2022 della gestione transitoria del Servizio RSU per Nausicaa e dell'impianto di Cermecc;

VISTO il combinato disposto dell'art. 20, comma 7, e dell'art.24, commi 5 e 5 bis, in merito al l'applicazione delle sanzioni in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo oggetto della presente deliberazione;

RITENUTO che gli interventi del Comune di Carrara nei confronti del gruppo pubblica amministrazione debbano essere individuati perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio;

RITENUTO che le disposizioni del Testo unico in materia di società pubbliche devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RITENUTO che le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto degli attuali affidamenti alle società partecipate dall'Ente alla data del 31/12/2020 debbano continuare ad essere monitorati nel rispetto dei principi di efficienza, di contenimento dei costi di gestione e di promozione della qualità dei servizi;

PRESO ATTO che gli atti deliberativi aventi ad oggetto gli assetti societari del gruppo pubblica amministrazione sono di competenza del Consiglio Comunale secondo il combinato disposto dagli artt. 7, c. 1, e 10, del D.Lgs. 175/2016;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari/Società Partecipate/Entrate Massimiliano Germiniasi in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, posti in allegato al presente atto;

VISTO il parere favorevole espresso dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 21.12.2021;

VISTO l'art. 42 del predetto D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

1) di approvare la Razionalizzazione periodica ex art. 20 Dlgs 175/2016 delle partecipazioni del Comune di Carrara possedute alla data del 31 dicembre 2020, come da Allegato A che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di confermare come unico intervento sull'assetto del gruppo quello relativo alla razionalizzazione della società I.M.M. Carrarafiore SpA, mediante il controllo dell'effettiva attuazione delle misure previste nel Piano di risanamento e della valutazione della possibile continuità aziendale oppure, in alternativa, lo scioglimento della società e la sua liquidazione;

3) che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

4) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti con le modalità telematiche previste dall'art. 24 del Dlgs 175/2016;

Con separata votazione, in forma palese, per appello nominale, all'unanimità dei voti espressi dai componenti il Consiglio presenti, la deliberazione viene dichiarata **immediatamente eseguibile**, ai sensi del 4° comma art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

I resoconti degli interventi sono riportati integralmente nel verbale della seduta ricavata dalla registrazione

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione in data della sottoscrizione digitale

è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg.

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE

Carrara

(in data della sottoscrizione digitale)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni dieci dalla data di pubblicazione all'Albo,

dal _____

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dall'organo deliberante

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE

Carrara

(in data della sottoscrizione digitale)

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 21,23,23bis e 23,ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i – Codice dell'Amministrazione Digitale